

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 5, concepito in questa nuova formula.

(È approvato).

II. — *Provvedimenti per gli operai assunti in servizio dopo il 30 settembre 1889.*

Art. 6.

Gli operai e le operaie assunti in servizio dopo il 30 settembre 1899, sono iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Il loro contributo alla Cassa è costituito:

a) da una ritenuta sulle mercedi nella misura di una lira mensile per le operaie, due lire mensili per gli operai;

b) da un contributo mensile dello Stato.

La misura di questo contributo sarà determinata in modo che l'addizione di esso colla ritenuta e colla quota di concorso della Cassa nazionale di previdenza formi per dodici mesi la somma di lire 34 per le operaie e di lire 58 per gli operai.

(È approvato).

Art. 7.

All'atto della ammissione in servizio ogni operaio ed operaia dovrà dichiarare in quale ruolo della Cassa Nazionale di previdenza vuole essere iscritto.

In via transitoria è concesso agli operai già iscritti nel ruolo della mutualità di far passaggio al ruolo dei contributi riservati, purchè ne facciano domanda entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

Gli operai e le operaie delle manifatture che si troveranno nelle condizioni indicate nei commi a) b) c) dell'articolo 1, potranno liquidare la propria pensione presso la Cassa Nazionale di previdenza.

In tal caso, e quando la liquidazione del conto individuale dell'iscritto al ruolo della mutualità produca, indipendentemente dai versamenti volontari, una pensione inferiore a quella stabilita dall'articolo 3 della presente legge, sarà versata dall'azienda dei tabacchi alla Cassa Nazionale la somma capitale necessaria affinché la pensione raggiunga la detta misura.

Per l'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma da versarsi dall'azienda dei tabacchi alla Cassa Nazionale sarà eguale a quella che, a parità di tutte le altre condi-

zioni, sarebbe da versarsi se fosse iscritto nel ruolo di mutualità.

(È approvato).

Art. 9.

Quando l'operaio abbandoni il servizio nei casi contemplati all'articolo 4 sarà concessa dalla Cassa Nazionale la liquidazione del conto individuale. Tale liquidazione potrà essere fatta, dietro richiesta dell'operaio, sotto forma di pagamento della somma capitale accumulata.

L'azienda dei tabacchi aggiungerà alla somma risultante dalla liquidazione del conto individuale ciò che potrà essere eventualmente necessario per portarla, indipendentemente dai versamenti volontari, alla misura stabilita dall'articolo 4.

(È approvato).

III. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 10.

La presente legge si applica a tutti gli operai regolarmente iscritti in servizio stabile nei ruoli delle manifatture, sotto le qualifiche di cottimanti, maestre e scrivane, artieri e sorveglianti, e giornalieri d'ambo i sessi.

MORGARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MORGARI. Potrebbe accadere, in prosieguo di tempo, che qualche nuova categoria operaia venisse a crearsi, con denominazione diversa. Quindi mi pare il caso di aggiungere all'articolo una frase la quale significhi che le nuove categorie che venissero a crearsi, avrebbero diritto alla pensione.

CARMINE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CARMINE, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole Morgari che la dizione giornalieri d'ambo i sessi contiene qualunque nuova categoria di operai che potesse essere istituita: perchè qualunque operaio sarà sempre un giornaliero.

PRESIDENTE. Con questa dichiarazione, mi pare che l'onorevole Morgari possa essere contento.

Met o a partito questo articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore col 1° ottobre 1904.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una seduta pomeridiana.